



LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per l'unificazione degli impianti di trattamento dei reflui industriali ex ASI Frosinone ed ex COSILAM in loc. Molinarso nel Comune di Villa Santa Lucia (FR).

CUP: J18B22000040002; CIG: 9436975620;

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 09.03.2023 ore 13:00

PRIMA SEDUTA DI GARA: 13.03.2023, ore 10:00

PREMESSA

Il Consorzio Industriale del Lazio, sede di Frosinone, (di seguito Consorzio ASI) dovendo realizzare i lavori in oggetto indice una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e al D.L. 77/2021 Conv. In legge 108/2021 c.d. decreti semplificazioni.

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge, ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis del D. Lgs n. 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tenuto conto che trattasi di affidamento sottosoglia comunitaria, i concorrenti invitati a presentare offerta sono stati individuati attingendo all'albo fornitori del Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, attesa, altresì, l'unitarietà della progettazione esecutiva e delle relative lavorazioni.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposita Piattaforma Telematica accessibile attraverso il portale <https://consorziolazio.acquistitelematici.it>;

Qualora codesta Impresa fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement del Consorzio Industriale del Lazio. Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, sulla base della documentazione tecnica approvata dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 34 del 20.02.2023.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n.120/2020, il sopralluogo non è obbligatoriamente richiesto. Laddove si ritenga opportuno svolgere la visita sui luoghi, ogni operatore economico potrà farlo per proprio conto, senza la presenza di personale del Consorzio.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori risulta articolato secondo la seguente Tabella n. 1:

Tabella n. 1

N.	Oggetto	Importo	Soggetto a ribasso si/no
1	Lavori a corpo	€ 3.670.000,00	si
2	Oneri per la sicurezza	€ 100.000,00	no
	Importo totale dei lavori	€ 3.770.000,00	
3	Progettazione esecutiva	€ 78.800,00	si
	Importo Totale dell'Appalto [1+2+3]	€ 3.848.800,00	

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti, è individuato dal CSA – Norme Generali ed ammonta ad € 674.915,16 Tale importo è compreso nell'importo dei lavori di cui alla riga 1 della precedente Tabella n.1.

Il contratto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016, durante la sua esecuzione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte del Consorzio, in caso di rilevante aumento dei prezzi rispetto a quelli rilevati alla data di presentazione dell'offerta. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante a seguito di istanza di parte e previa istruttoria soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui al comma 2, dell'art. 29 del D.L. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della predetta norma (Art. 29 della Legge 28/03/2022, n. 25).

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 (articolo ancora in vigore fino all'emanazione del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 216, c. 14, del Codice dei contratti) e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati come ripartito nella Tabella n. 2.

Tabella n. 2 “Tabella dei lavori con classifiche e categorie”.

Prevalente scorporabile	Categoria e classifica	Qualificazione obbligatoria sì/no	Importo	Incidenza %	Subappalto per categoria sì/no
Prevalente	OS22 class. IV-bis	si	€ 2.844.000,00	75,44	si
Scorporabile	OG10 class. III	si	€ 926.000,00	24,56	si

Si evidenzia che il concorrente potrà ricorrere al subappalto nei limiti di legge per come prescritti dall'art 105, comma 2, del Codice;

Ai fini delle prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere è individuata, secondo la tav. z-1 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, l'identificazione delle opere, le corrispondenti classi e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e l'importo come da prospetto che segue:

Categorie d'opera	ID Opera DM 17/06/2016	Grado di complessità	Importo lavori
Impianti	IA.01	0,75	€ 3.770.000,00

L'importo dei servizi di cui sopra è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.



ART. 3 – TERMINE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il tempo utile per la consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, è fissata in 45 giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio del RUP, come indicato all'art. 2 (pag. 11).

Il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto è fissato in 240 giorni, per come indicato all'art. 14 (pag. 25) del Capitolato Speciale D'Appalto, e decorrono dalla data del verbale di consegna dell'appalto.

Il progettista dovrà essere provvisto di polizza per la responsabilità professionale per un massimale di almeno € 1.000.000 (diconsi euro un milione). Copia di tale polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante a valle dell'approvazione del Progetto Esecutivo. La mancata presentazione della polizza comporterà l'applicazione delle penali e la sospensione dei termini di pagamento della progettazione.

Il Consorzio ASI, ai sensi dell'art. 59, comma 1 quater, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, provvederà alla corresponsione diretta al progettista in unica rata della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto.

Il pagamento è subordinato alla regolare approvazione della progettazione esecutiva e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

ART. 4 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura finanziaria nella DGR n. 1179 del 13.12.2022 avente ad oggetto: "Programma Regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e smi, rimodulazione delle risorse delle finalità a) Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e 1) gestione delle risorse idriche e bonifica siti inquinati e modifica dell'elenco degli interventi destinatari delle risorse dell'annualità 2023.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi indicati in seguito attraverso l'applicazione del metodo aggregativo – compensatore. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice nominata al termine della presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione della gara avverrà con riferimento al massimo punteggio ottenuto da ogni Concorrente. Tale punteggio è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica (max 80 punti) e quella economica (max 20 punti).

ART. 6 - ELABORATI DI PROGETTO

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e più in generale l'intero progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, sono visionabili e scaricabili sul sito <https://consorziolazio.acquistitelematici.it>, tra i "Documenti di gara";

ART. 7 – RUP, CHIARIMENTI E ASSISTENZA TECNICA

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Domenico Montoni.

Premesso che non rientra fra gli obblighi della Stazione Appaltante fornire consulenza giuridica ai concorrenti o, ancor meno, suggerire ipotesi sulle forme di partecipazione alla gara, tuttavia è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti all'indirizzo <https://consorziolazio.acquistitelematici.it>, per mezzo della funzionalità "INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE", presente nei "Dettagli" della procedura, almeno entro 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili agli operatori economici nei "DETTAGLI" della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.



Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate su <https://consorzioLazio.acquistitelematici.it> almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara. È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa ad una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

Sono, altresì, ammesse alla gara imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni previste dagli artt. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9 - AVVERTENZE PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

Art. 9.1 - Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente lettera di invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Art. 9.2 - Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Anche per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Art. 9.3 - Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente lettera, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

ART. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti per i progettisti

- a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.4.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione

- d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.4.1.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Requisiti per i lavori

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:



Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del Codice dei Contratti e non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

In sede di gara, il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, "DGUE" – Allegato A2), come meglio specificato nel prosieguo della presente lettera di invito.

Si precisa che, nell'ottica di perseguire la semplificazione del procedimento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e la riduzione degli oneri amministrativi ad essa connessi, in conformità con le indicazioni operative fornite dall'Anac, con comunicato del Presidente del 8 novembre 2017, è sufficiente che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2, dell'art. 80 del Codice venga dichiarato dal solo legale rappresentante, mediante l'utilizzo del modulo all'uopo predisposto (Allegato A3), anche per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, fornendo nel contempo i dati identificativi degli stessi in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che:

- i. per "dati identificativi" si fa riferimento al nome, al cognome, al luogo e data di nascita, al codice fiscale, nonché alla carica ricoperta.
- ii. nel rendere la dichiarazione si dovrà tenere conto anche di eventuali condanne, riferite ai reati di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le quali vi è il beneficio della non menzione.
- iii. I motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 sono riferiti ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo. Pertanto:
 1. al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 2. al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 3. ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

se si tratta di altro tipo di società o di consorzio:

4. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
5. ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
6. ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
7. al direttore tecnico;
8. al socio unico persona fisica;
9. al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
10. In ogni caso, l'esclusione e il divieto di cui all'art. 80, c. 1 e 2, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che:

- a) per come affermato dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013, n. 24), "L'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%";
- b) per come indicato dall'art. 80 c. 3, e per come chiarito dall'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 8 novembre 2017, con riferimento ai «*membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza*», i requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice devono sussistere in capo:
 - i. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico, quindi al/agli: Presidente del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico; amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che conferisca poteri di rappresentanza per tali attività;
 - ii. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;



- iii. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

inoltre:

- iv. agli institori ed ai procuratori generali;
- v. ai soggetti muniti di poteri di direzione (in tale categoria rientrano i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- vi. ai soggetti muniti di poteri di controllo (in tale categoria rientrano il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
- vii. ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza: vi rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la dichiarazione resa in sede di gara circa il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere riferita ai membri degli organi sociali della società di revisione, essendo quest'ultima soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente, cui solo vanno riferite le cause di esclusione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare celermente la suddetta attività di verifica, il concorrente dovrà inserire i nominativi di cui sopra nel FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, per come modificato dalla L. 120/2020, *“l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo comma 4”*.

Pertanto, in ragione di quanto sopra ed al fine di consentire al Consorzio ASI ogni più opportuna valutazione, l'operatore dovrà dichiarare – preferibilmente utilizzando l'*Allegato A3* - la sussistenza di eventuali violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4. In caso di segnalazione di tali inadempimenti, l'operatore indica la data di notifica dell'accertamento, l'Autorità/Amministrazione titolare del credito, l'importo e natura della contestazione, gli estremi dell'eventuale ricorso e lo stato del procedimento giudiziale, gli estremi di un'eventuale pronuncia giurisdizionale e gli estremi di un'eventuale richiesta/ammissione alla rateizzazione del debito.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo in ordine alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsto dal primo periodo della citata norma.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modifiche del D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- i. copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- ii. una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).



- iii. l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel relativo paragrafo del presente Disciplinare;
- iv. una dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- i. copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- ii. una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- iii. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

A) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese).

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

B) Possedere adeguati requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica – organizzativa.

Requisiti per i progettisti

- 1) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 1,5 volte l'importo dei servizi di progettazione pari ad € 78.800,00.

Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di individuare un operatore professionale dotato di idonea capacità economica e finanziaria a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- 2) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, che appartengono alla stessa classe e categoria dei lavori oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. I



due servizi di punta relativi a ciascuna delle categorie e ID indicati devono essere dimostrati da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categorie d'opera	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo minimo per i servizi di punta
Impianti IA.01	IIIa	€ 3.770.000,00	€ 3.016.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del committente.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D. Lgs. n. 50/2016, detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del richiamato Decreto Legislativo; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Requisiti per i lavori

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere l'**attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche di cui alla tabella n. 2 del precedente punto 2 della presente lettera.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010.

In base all'art. 63 del Regolamento, ai fini della qualificazione, ad esclusione delle classifiche I e II, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA, oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II;

- C) Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono, altresì, rendere le seguenti **ulteriori dichiarazioni e sottoscrivere il Patto di Integrità** contenuti nell' "Istanza di partecipazione" - *Allegato A 1a e A1 b*, messi a disposizione dei concorrenti;

ART. 11 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per il servizio di progettazione indicato in sede di offerta non è consentito il ricorso all'istituto dell'Avvalimento.

ART. 12- CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Per i servizi tecnici di architettura e ingegneria

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8, del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per i lavori

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti.



Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), del Codice deve indicare all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, in linea con le finalità di semplificazione perseguite dallo stesso Decreto, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

La cauzione definitiva sarà resa dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 103, del D.L. 50/2016 s.m.i.

ART. 14 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo stabilito dall'autorità, secondo le modalità di cui alla Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°64 del 17 marzo 2022, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 15 – MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale <https://consorziolazio.acquistitelematici.it>;

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo p.e.c o qualsivoglia altre modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all'indirizzo <https://consorziolazio.acquistitelematici.it> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'operatore registrato.

Per effettuare la registrazione:



- Collegarsi al portale <https://consorziolazio.acquistitelematici.it> e cliccare sul tasto **REGISTRATI**
- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema
- Una volta effettuata la registrazione ed eseguito l'accesso inserire dal cruscotto, nel campo "Codice invito" relativo alle procedure negoziate, il codice personale ricevuto tramite PEC e cliccare su "Accetta invito". Successivamente cliccare su "DETTAGLI" e poi su "AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE".

Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto "ACCEDEI" e dal cruscotto cliccare su "Procedure Negoziate". Successivamente cliccare su "DETTAGLI" ed infine su "AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE".

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement del Consorzio ASI. Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide".

16 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA FIRMATA DIGITALMENTE, DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP:

- Anagrafica
- Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Offerta tecnica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione

La sezione "... Documenti amministrativi ..." prevede una lista di documenti richiesti predefinita dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente dovrà:

- 1) predisporre i documenti utilizzando il fac-simile pubblicato dalla Stazione Appaltante nella sezione della gara sulla Piattaforma Telematica e allegare allo stesso quanto richiesto nei successivi punti;
- 2) apporre la firma digitale su ognuno;

Tutte le operazioni di cui sopra sono descritte con maggiore dettaglio nel manuale "Manuali – Guide", a cui si rimanda.

Documenti predefiniti da presentare.

- a) **Istanza di partecipazione** – contenente le dichiarazioni ulteriori ed il Patto di integrità - (*Allegato A1a*, in caso di operatore singolo), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) Copia fotostatica di un **documento di identità del sottoscrittore** della domanda;
- c) **DGUE** (*Allegato A2*) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- d) **Dichiarazione sostitutiva** del legale rappresentante concernente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti ex art. 80, c. 3, d.lgs. 50/2016 (*Allegato A3*), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., utilizzando il modulo all'uopo predisposto, indicando i "dati identificativi" di ciascun soggetto per il quale si rende la dichiarazione (nome, al cognome, al luogo e data di nascita, al codice fiscale, nonché alla carica ricoperta).
- e) **Certificazione SOA**, in corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta dalla presente lettera di invito, sottoscritta digitalmente.
- f) **Passoe** per la verifica dei documenti Tramite FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico).



Si precisa che: i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali.

Nel *PASSOE* dovranno essere indicate, altresì, le mandanti – in caso di Rti – e le ausiliarie – in caso di avvalimento.

g) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del **contributo Anac**.

16.1 - In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie.

Ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente produrre:

a) Istanza Di Partecipazione (contenente le dichiarazioni ulteriori ed il Patto di integrità) - *Allegato A1 b* - con l'indicazione del ruolo all'interno del raggruppamento, della quota di partecipazione, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti, delle lavorazioni di cui alle categorie previste dall'appalto o della quota parte di esse che si intendono eseguire. La stessa deve, altresì, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore invitato alla procedura di gara, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È preferibile la produzione di un unico modulo "*Allegato A1 b*" firmato congiuntamente da ciascuno dei componenti il raggruppamento, il consorzio o il Geie;

b) D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato A2*), con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

c) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (*Allegato A3*);

d) Certificazione SOA.

Ulteriori documenti da produrre:

e) *Passoe*. Nel *PassOE* dovranno essere indicate tutte le imprese costituenti il Raggruppamento e le ausiliarie in caso di ricorso all'avvalimento;

f) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo Anac.

16.2 - Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie già costituiti dovrà essere prodotto, oltre alla documentazione sopra elencata, anche:

l'originale o la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE

Da tale documentazione dovrà risultare chiaramente l'indicazione del ruolo all'interno del raggruppamento, della quota parte di partecipazione, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti, delle lavorazioni di cui alle categorie previste dall'appalto o della quota di esse che si intendono eseguire.

16.3 - In caso di partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Questi ultimi sono tenuti a produrre:

a) D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato A2*);

b) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*Allegato A3*);



16.4 - In caso di imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa richieste dalla presente lettera, le imprese Cooptate non acquistano lo status di concorrente e, pertanto, alle stesse non è richiesta la sottoscrizione dell'offerta, né l'intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

16.5 - In caso di ricorso al subappalto

Non sarà necessario indicare gli eventuali subappaltatori né dimostrarne il possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale. L'operatore economico partecipante ha quindi solo l'onere di indicare la parte e la quota di contratto che intende subappaltare senza esplicitare in sede di gara quale sarà il subappaltatore.

16.6 - In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, Parte II, del DGUE.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega la documentazione di seguito indicata.

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria mediante l'*Allegato A3*;
- c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non ha messo a disposizione le proprie risorse per altri concorrenti alla presente gara;
- f) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- g) Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore del DGUE e del contratto di avvalimento;
- h) Il PASSOE deve contenere indicazione dell'ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e) ed f) è preferibile che vengano rese attraverso l'utilizzo del modulo "*Allegato A4*".

La documentazione suindicata deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dall'impresa ausiliaria e dal legale rappresentante dall'impresa ausiliata.

Dichiarazioni integrative per i servizi tecnici di architettura e ingegneria

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis), e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli



a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

4. dichiara, con riferimento al professionista sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nella Documentazione Amministrativa né in altre sezioni diverse da quella ad essa dedicata, **pena l'esclusione** dalla procedura.



Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni o documentazione aggiuntiva, potrà procedere caricando autonomamente, con esaustiva descrizione, ogni ulteriore documento utilizzando le righe aggiuntive messe a disposizione dall'interfaccia.

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si invitano i concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, scansioni a colori. Si invita, altresì, a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge o dalla presente lettera d'invito, se non strettamente necessario.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere sottoscritto con la firma digitale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Documenti non firmati digitalmente non verranno accettati dal sistema.

ART. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella busta telematica "Offerta Tecnica" deve essere inserita la proposta migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno Raggruppamento Temporaneo d'Impresa e/o Consorzio.

La proposta migliorativa, in formato elettronico sottoscritta digitalmente, dovrà essere articolata per punti (coincidenti con criteri e sub-criteri), e dovrà essere redatta in massimo 20 pagine mono-facciali di formato A4 in carattere ARIAL 12pt, interlinea 1.

Pertanto, per ognuno dei sub criteri devono essere forniti, al fine di una corretta e completa valutazione:

- una relazione tecnica descrittiva;
- schede tecniche di apparecchiature e materiali;
- quant'altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara

La Busta virtuale "Offerta tecnica" dovrà, inoltre, contenere:

COMPUTO METRICO non estimativo, contenente le soli voci e quantità, relativi all'offerta tecnica migliorativa proposta. Non dovranno, in questa sede, essere indicati i prezzi delle lavorazioni in quanto la S.A. ha interesse a conoscere l'entità delle opere migliorative proposte non in termini di costo ma, esclusivamente, in termini di estensione.

ELENCO riassuntivo schematico, dell'offerta tecnica migliorativa proposta.

È facoltà del concorrente utilizzare le facciate a disposizione per l'inserimento di eventuali tabelle in luogo del testo. Non verranno considerati programmi e cronogrammi.

Non verranno prese in considerazione, ai fini della valutazione, le eventuali pagine eccedenti le 20 massime consentite, con esclusione dell'indice analitico.

Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica, ai fini dell'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, deve essere sufficientemente dettagliata.

L'elaborato di cui al precedente punto dovrà riportare l'oggetto dell'appalto, l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente, dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della Ditta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.



Dall'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione;

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione;

Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal capitolato, troverà applicazione il precedente punto relativo al caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica.

Non verrà attribuito alcun punteggio per offerte proposte in modo condizionato.

Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti l'esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti base di gara (così come deducibile dal capitolato speciale d'appalto), le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla gara.

In riferimento a tali criteri, l'aggiudicatario è comunque obbligato ad eseguire le lavorazioni, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nell'elenco prezzi posto a base di gara.

I concorrenti potranno produrre tutto ciò che ritengono necessario per una migliore illustrazione e descrizione della propria offerta tecnica.

I concorrenti, con apposita dichiarazione da inserire nella busta virtuale "Offerta tecnica", devono specificare quali e quante parti dell'offerta tecnica, in caso di accesso agli atti formulata da terzi, siano disposti a mostrare e farne estrarre copia. Ovvero quali parti della stessa offerta tecnica, non ritengono ostensibili per la tutela di propri diritti soggettivi e la motivazione che adducono a sostegno del loro eventuale diniego all'accesso. In ogni caso, da ultimo, sarà sempre il RUP a decidere sull'istanza formulata.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la suddetta offerta tecnica migliorativa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà importante ed ottimale per l'espletamento dell'appalto in oggetto.

All'offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 80 punti.

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

ART. 18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "offerta economica" deve essere allegato;

il modulo di "Offerta Economica", "Allegato A5".

L'impresa, quindi dovrà **a pena di esclusione**:

- 1) inserire nelle sezioni dedicate:
 - il ribasso percentuale sull'importo previsto per la realizzazione dei lavori e per sugli oneri della progettazione posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), impiegando al massimo tre decimali;
 - i propri costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice dei Contratti, i quali dovranno essere diversi da zero.
- 2) sottoscrive il documento con firma digitale valida del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore;
- 3) allegare il documento firmato digitalmente nell'apposita sezione della piattaforma telematica;

Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione dalla procedura di gara**, dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente.



In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti";

qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che le operazioni all'interno della piattaforma telematica devono essere effettuate dall'operatore "capogruppo" o "mandatario" del raggruppamento, il quale dovrà indicare per ciascun membro del raggruppamento il rispettivo firmatario. Le medesime considerazioni valgono anche nelle ipotesi di consorzio ordinario o GEIE.

Al riguardo, per una disamina dettagliata, si rinvia al "Manuale – Guide" del portale telematico.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta esclusivamente dall'impresa concorrente.

ART. 19 – INVIO DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre la data e l'ora riportata nella Lettera d'invito e nel riepilogo della presente procedura ESCLUSIVAMENTE a mezzo PIATTAFORMA TELEMATICA <https://consorzio lazio.acquistitelematici.it>, cliccando sul tasto AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE nei DETTAGLI della presente procedura.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'operatore economico potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell'Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario, nome del file, peso del file e codice algoritmoSHA256; data e orario della conferma di partecipazione.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente nella sezione LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura. In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

È possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA PARTECIPAZIONE, accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre indicato nel disciplinare di gara.

Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.



I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Nella specifica sezione sarà possibile scaricare modelli fac-simile qualora predisposti dalla Stazione Appaltante;
- Una busta telematica contenente l'offerta tecnica
- Una busta telematica contenente l'offerta economica. L'Operatore Economico dovrà scaricare l'eventuale modulo fac-simile proposto dalla Stazione Appaltante, riempire il modulo e ricaricarlo nell'apposito spazio firmato digitalmente.

A tal fine il concorrente, dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e compilare i seguenti form on line:

- Anagrafica, dove è possibile inserire i dati relativi all'anagrafica, legale rappresentate e forma di partecipazione.
- Inserimento dei documenti richiesti, dove è possibile scaricare sul proprio pc eventuali fac-simile della documentazione messi a disposizione dalla stazione appaltante; compilare e firmare digitalmente (ove richiesto) i documenti e allegarli tramite il tasto ALLEGA in corrispondenza dello spazio previsto;
- Infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di partecipazione tramite l'apposito tasto.

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non



ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

ART. 20 - TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio indicato nella presente lettera. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La mancata presentazione del plico nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.

ART. 21 - DATA, ORA E PUBBLICITA' DELLE OPERAZIONI DI GARA

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno indicato nella presente lettera.

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione telematico.

Per i concorrenti, tuttavia, accedendo nella propria area riservata nel Portale Appalti, sarà sempre possibile seguire le attività di espletamento della procedura attraverso la Piattaforma telematica, dall'apertura delle buste amministrative fino alla graduatoria finale.

ART. 22 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, il quale si riunirà nel giorno e nel luogo indicati nella presente lettera di invito.

Il Seggio procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. alla verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate;
2. all'apertura della "Busta" contenente la documentazione amministrativa;
3. a verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e ad effettuare un controllo completo sul contenuto di tutte le dichiarazioni e dei documenti richiesti;
4. ad avanzare, eventualmente, richieste di chiarimenti, di integrazione delle dichiarazioni e/o dei documenti prodotti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
5. a procedere all'ammissione alla successiva fase di gara dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione;
6. a comunicare ai concorrenti a mezzo p.e.c, attraverso la funzionalità "comunicazioni" prevista dalla Piattaforma, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,



indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti ai sensi dell'art. 76 2-bis D.Lgs. 50/2016.

7. All'esito delle suddette attività, si procederà all'apertura dell'area "B - Offerte tecniche" per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

In una o più sedute riservate la Commissione composta da n. 3 membri, all'uopo nominata, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà alle attività di sblocco e aperture delle singole offerte economiche. comunicherà e/o renderà visibili attraverso il Portale Appalti i "punteggi tecnici" attribuiti alle offerte tecniche.

All'esito delle operazioni di cui sopra procederà, attraverso l'uso della piattaforma, a redigere la relativa graduatoria e, qualora riscontrasse che alcune offerte superano la soglia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice e, in ogni caso in cui in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo. Il calcolo di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

Si precisa che saranno motivo di esclusione:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Si precisa, inoltre, che:

- ✓ ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D. Lgs. n. 50/16, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

ART. 23 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica (ribasso percentuale sull'importo dei lavori e degli oneri di progettazione al netto degli oneri della sicurezza)	20
TOTALE	100

Ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente l'offerta tecnica, concorrono i pesi riportati nella seguente tabella riepilogativa:

Codice Criterio	Criterio	Fattore valutativo per l'attribuzione dei punteggi	Punti
1	Maggior qualità dei materiali ed apparecchiature finalizzata ad una riduzione delle manutenzioni e maggiore efficienza	Saranno valutate proposte di qualità dei materiali ed apparecchiature diverse da quelle previste nel progetto finalizzate ad una minor manutenzione e maggiore efficienza. <u>A tal fine dovranno essere allegate le schede tecniche relative ai materiali ed apparecchiature che verranno univocamente impiegate.</u>	20
2	Accorgimenti tecnici ed	Saranno valutate gli accorgimenti tecnici ed	15



	organizzativi	organizzativi nella conduzione del cantiere indicante le fasi successive di costruzione delle opere con le modalità previste di esecuzione e l'indicazione di quali lavorazioni all'interno di ciascuna fase verranno eseguite con proprio personale e quali verranno affidate in subappalto, le qualifiche del direttore di cantiere, il numero e le qualifiche delle maestranze presenti in cantiere per ciascuna fase di costruzione e per le operazioni di interconnessione delle opere, la descrizione dei turni di lavoro e dei tempi previsti nelle diverse fasi di costruzione, l'indicazione di macchinari ed attrezzature impiegati, di sistemi e procedure per la migliore gestione della sicurezza degli operai al lavoro.	
3	Misure adottate per garantire il funzionamento dell'impianto esistente	Misure adottate per garantire il funzionamento dell'impianto in corso di esecuzione dei lavori, indicanti gli apprestamenti provvisori e definitivi che verranno realizzati per ciascuna fase al fine di garantire il mantenimento in funzione dell'impianto esistente e il trattamento delle acque di fognatura affluenti; le criticità con l'indicazione dei tempi di fermo parziale delle sezioni di trattamento dell'impianto per realizzare le interconnessioni, provvisorie e definitive, idrauliche ed elettriche, per ciascuna fase di costruzione.	10
4	Proposte migliorative	Verranno valutate le migliorie funzionali alla componente tecnologica delle strutture e delle apparecchiature sia oggetto d'appalto che esistenti, che prevedano soluzioni integrative e/o complementari finalizzate ad ottimizzare le varie sezioni d'impianto (linea liquami, linea fanghi, ecc.) sia dal punto di vista di processo ed efficienza depurativa (implementazione dei sistemi di misura e di controllo di processo, sensoristica ecc.) che di riduzione dei costi gestione, quali ad esempio quelli concernenti i consumi energetici (efficienza energetica), i quantitativi di fanghi prodotti, i reagenti di processo ecc.	20
5	Estensione periodo garanzia	Estensione del periodo di garanzia oltre al periodo di due anni, previsto dalla legge vigente, con un periodo massimo di ulteriori 5 anni (totale garanzia 7 anni dalla data del collaudo provvisorio).	10
6	Riduzione dei tempi di esecuzione	Riduzione dei tempi previsti di esecuzione dei lavori prendendo come riferimento base il cronoprogramma. Tale riduzione dovrà essere giustificata e corredata da un nuovo cronoprogramma che evidenzia la rispondenza tra i tempi offerti e le risorse messe a disposizione per l'esecuzione delle opere in progetto; allo scopo si precisa che la riduzione massima attuabile è di 60 giorni. La Commissione si riserva di attribuire al presente parametro un valore pari a 0 (zero), qualora i tempi offerti e le giustificazioni adottate non fossero compatibili tra loro, in tal caso, per detto criterio, il concorrente rimarrà vincolato al progetto a base di gara, riportante condizioni considerate minime inderogabili.	5

ART. 24 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA



La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi valutandoli con il criterio dell'analisi comparata mediante il metodo aggregativo-compensatore:

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso il metodo di seguito indicato:

la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala:

Elementi forniti per la valutazione del requisito	Coeff.
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti o superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1,0

Per ciascun elemento o sub elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente riportando a 1 (uno) la media di valore più elevato e riparametrando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula sopra riportata.

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si Specifica che non sarà applicata riparametrazione per l'assegnazione dei punti in palio per i diversi criteri di valutazione, né per l'assegnazione dell'intero monte premi previsto per l'offerta tecnica.

ART. 25 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il Seggio di gara darà lettura dei ribassi economici in percentuale offerti dai partecipanti ed attribuirà i relativi punteggi secondo la formula metodo bilineare con coefficiente $X = 0,85$:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1-X) * [(A_i/A_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nella stessa seduta pubblica saranno sommati il punteggio tecnico, il punteggio economico determinando così il punteggio complessivo di ciascuna offerta valutata.

Conseguentemente sarà stilata la graduatoria finale.



La commissione di gara il Verbale finale trasmettendolo alla SA per i successivi adempimenti.

ART. 26 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) Che ai sensi dell'art. 97 c. 3 D. Lgs. 50/2016 ottengono contemporaneamente un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo e all'elemento Offerta Tecnica con la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi pari o superiore ai quattro quinti del peso di ponderazione massimo attribuibile allo stesso elemento Offerta Tecnica;
- b) Che ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla SA.

c) Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
- rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o b) la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, dichiarando chiusa la seduta pubblica e trasmettendo gli atti alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

N.B.: Il calcolo di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

ART. 27 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause tassative di esclusione previsti nella lettera d'invito e nella legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto si assegnerà al concorrente **un termine non superiore a 10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, senza che siano state prodotte in modo completo le integrazioni e le regolamentazioni richieste la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via p.e.c in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.

Per quanto qui non previsto fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "*Manuali - Guide*"

ART. 28 - ALTRE INFORMAZIONI

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 del Codice dei Contratti) e congruità della stessa.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente procedura ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

E' facoltà del Consorzio ASI procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei servizi e dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il RUP indica espressamente sul verbale di avvio del servizio le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione esecutiva



Il Consorzio asi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020, può disporre la consegna dei lavori in via di urgenza e, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche **nelle more della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia.

Al riguardo, si rappresenta che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, c. 2 e dell'art. 216, c. 13 del Codice dei Contratti attraverso l'utilizzo del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi a tale sistema.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del Codice dei Contratti, si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Il Consorzio ASI si riserva la facoltà nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti;
- b) di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti;
- c) di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti e dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto;
- e) di revoca dell'aggiudicazione definitiva;

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 29 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente Ufficio del Consorzio ASI; in particolare, l'Impresa deve:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti;
- presentare la polizza di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, con le modalità di cui al presente disciplinare e Capitolato speciale di appalto;
- nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

L'Impresa deve firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.



ART. 30 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D, Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali sarà finalizzato esclusivamente alla gestione dell'elenco e per le finalità di cui alla presente lettera e potrà comprendere: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione e qualunque altra operazione avente ad oggetto i dati personali.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti (Dlgs 50/2016 e linee guida Anac n.4) e di privacy, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Restano fermi i diritti degli interessati previsti dalla normativa (accesso, rettifica, diritto all'oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento). Tali diritti sono esercitabili secondo le modalità di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Consorzio ASI, nella persona dell'Avv. Mario Valentini.

Il R.U.P.

Dott. Arch. Domenico Montoni